

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Oggetto del presente atto è la disciplina del servizio di gestione degli impianti di sollevamento acque meteoriche o di falda, precisamente stazioni: Cr6 sottopasso S.. Bernardino, Cr7 sottopasso Offanengo e Cr8 sottopasso Izano, d'ora innanzi denominati "impianti" nel territorio del Comune di Crema, d'ora innanzi denominato "Comune", che viene affidato gestione in alla Padania Acque Gestione s.p.a., d'ora innanzi denominata "Gestore", che accetta.
2. Il servizio concerne la gestione dell' impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 2 - Durata della convenzione

L'affidamento del servizio ha la durata di 2 (due) anni con decorrenza dal 01.11.2015 al 31.12.2017.

Art. 3 - Obblighi del Gestore

1. Con la firma della presente convenzione il Gestore assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilità relative al normale espletamento dei compiti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore od imprevedibili e gli eventuali danni dovuti alla mancata esecuzione di interventi proposti dal Gestore al Comune e da questo non autorizzati o direttamente realizzati.
2. Nel caso di scarichi da troppo pieni non autorizzati, fuori uscita liquidi causa il non funzionamento dei troppo pieni, mancanza energia elettrica, mancata accettazione di eventuali preventivi per opere di miglioria del servizio e di manutenzione straordinaria, non potranno venire imputare al Gestore eventuali responsabilità per il mancato rispetto della efficienza dell'impianto.
3. Il Gestore non è responsabile dei danni causati agli impianti da eventi straordinari, quali terremoti, sommosse popolari, atti vandalici, eventi atmosferici, eccetera.
4. Il Gestore, a fronte dello specifico corrispettivo indicato al successivo art. 5, si impegna a eseguire i seguenti interventi qualificati di **manutenzione ordinaria**:
 - a) tenere in perfetta efficienza, per l'intera durata della presente convenzione, tutti gli impianti eseguendo, secondo proprie valutazioni di efficienza ed economicità, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati al mantenimento nel tempo della funzionalità e della sicurezza;
 - b) effettuare la verifica e la manutenzione ordinaria sui quadri elettrici dei sollevamenti;
 - c) effettuare semestralmente un intervento di verifica dei quadri elettrici, galleggianti e dei motori delle pompe e di procedere alla sostituzione di possibili parti ritenute non funzionali SOLO dopo l'accettazione da parte del comune della spesa preventivata;
 - d) servizio di reperibilità, accogliere in tutte le ore del giorno e della notte, in ogni giorno dell'anno, mediante apposito numero d'emergenza, segnalazioni e richieste di intervento da parte del Comune (in specifico dal personale dell'ufficio tecnico comunale) e/o della Polizia Locale;
5. Il Gestore, si impegna ad eseguire i seguenti interventi qualificati di **manutenzione straordinaria** con il relativo addebito dei costi al Comune :
 - a) Sostituire in tutto o in parte i regolatori di livello causa rotture o non corretto funzionamento. In accordo con il Comune, il nuovo regolatore potrà, a discrezione del Gestore, essere anche di costruttore e tipologia diversa dall'esistente purché sia garantita la corretta funzionalità e sicurezza dell'impianto;
 - b) Sostituire o riparare pompe di sollevamento, cavi e quadri elettrici;
 - c) Provvedere direttamente alla riparazione dei danni causati da terzi se noti e dotati di polizza assicurativa (in questo caso Padania Acque Gestione s.p.a. gestirà direttamente le pratiche di rimborso danni), nel caso non sia noto il danneggiante o noto ma privo di polizza assicurativa, i danni verranno addebitati all'Amministrazione Comunale.
 - d) Il Gestore potrà utilizzare, per i lavori di costruzione e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, in tutto o in parte, proprie ditte appaltatrici di comprovata esperienza e capacità nel settore, rimanendo comunque unico responsabile e fermo restando il rispetto delle norme di legge.
6. Il Gestore dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza nelle operazioni di gestione che saranno effettuate.

Art. 4 - Obblighi del Comune

1. Il comune si impegna per tutta la durata della convenzione, a:
 - a) mettere a disposizione il punto di fornitura elettrica per l'alimentazione dell'impianto;
 - b) l'impianto deve essere perfettamente funzionante e privo di difetti funzionali (rumorosità o anomalie alle griglie di raccolta acqua, infiltrazioni ecc)
 - c) mantenere a proprio carico i contratti di fornitura di energia elettrica per l'alimentazione dell'impianto;
 - d) consentire al Gestore l'utilizzo dei manuali e schemi elettrici per del funzionamento dell'Impianto, fornendo le chiavi di apertura degli armadi di comando;
 - e) dare copia al Gestore dell'ultima verifica di terra effettuata secondo il D.P.R. 462/2001;
 - f) accettare a proprie spese, se necessario, le verifiche periodiche di messa a terra (ogni cinque anni dall'ultima eseguita) previste dal D.P.R. 462\01 ed accollarsi le spese per eventuali adeguamenti emersi durante tali controlli;
 - g) comunicare preventivamente al Gestore le convenzioni in essere con altri enti gestori di servizio sul suolo e/o nel sottosuolo comunale, nonché le modifiche ai regolamenti comunali inerenti, direttamente o indirettamente, il servizio reso da costoro;
2. Il Comune esonera il Gestore e per esso le ditte incaricate di eseguire i lavori, dall'obbligo di corrispondere tasse e canoni, su tutto il territorio, derivanti da occupazioni temporanee o permanenti del sotto e soprassuolo con cantieri, condotte, cavi, impianti in genere ed altri manufatti, destinati all'esercizio degli Impianti;
3. Il Comune, in caso di richiesta di intervento del Gestore per guasto, sia per la chiamata giornaliera, sia notturna, sia festiva o per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, qualora sia necessario in relazione alla tipologia dell' intervento, garantisce la presenza di un servizio per la gestione del traffico stesso (personale della P.L. e/o U.T.C.), per la durata dell'intervento stesso. Qualora sia necessario, deve creare una via di accesso carrabile ove attualmente a prato verde.

Art. 5 - Corrispettivo del servizio

1. **Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria cui al punto 4 della presente convenzione è costituito da un canone annuo di € 10.905,00 oltre l' IVA del 22 %, determinato nel seguente modo: (escluso costo dello smaltimento dei rifiuti ed energia elettrica).** Il valore della tariffa base è lasciata invariata rispetto alla precedente convenzione. Inoltre rimangono invariate rispetto agli anni precedenti, le tariffe per la manutenzione straordinaria.

stazione sottopasso Crema/S. Bernardino CR6

- Spurghi 1 all'anno
- giro di controllo efficienza mensile, riportando i dati su scheda apposita
- verifica efficienza elettrica galleggianti, motori e dei quadri ogni 12 mesi

stazione sottopasso Crema/Offanengo CR7

- Spurghi 1 all'anno
- giro di controllo efficienza mensile, riportando i dati su scheda apposita
- verifica efficienza elettrica galleggianti, motori e dei quadri ogni 12 mesi

stazione sottopasso Crema/Izano CR8

- Spurghi 1 all'anno
- giro di controllo efficienza mensile, riportando i dati su scheda apposita
- verifica efficienza elettrica galleggianti, motori dei quadri ogni 12 mesi

Resta inteso che nell'eventualità di frazioni di anno, la tariffa base sarà ridotta proporzionalmente in ragione delle giornate di effettivo servizio svolto.

1. **Le tariffe per interventi di manutenzione straordinaria** , sono le seguenti:
 - chiamata diurna € 50,00;
 - chiamata notturna o festiva € 70,00;
 - manodopera diurna €\ora 28,00;
 - ingegneria tecnica diurna €\ora 40,00;
 - manodopera notturna o festiva €\ora 38,00.
 - interventi con utilizzo di spurgo: €\ora 70,00 (con 1 operatore, il diritto di chiamata equivale ad 1 ora).

- interventi con utilizzo di camion-gru: €\ora 65,00 (con 1 operatore, il diritto di chiamata equivale ad 1 ora).

Resta inteso che:

- a) nelle tariffe, indicate per gli interventi di manutenzione straordinaria, sono esclusi i costi relativi alla fornitura dei pezzi di ricambio di qualsiasi tipo necessari per l'effettuazione di suddetti interventi;
 - b) per motivi di sicurezza, la squadra operativa, durante il servizio di reperibilità, sarà composta da due operatori.
 - c) L'eventuale rimozione delle pompe con camion/gru, viste le ubicazioni, è da considerarsi manutenzione straordinaria
2. Il corrispettivo del servizio di manutenzione ordinaria di cui al punto 1., verrà corrisposto dal Comune al Gestore in rate semestrali anticipate, previa idonea fatturazione. Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria, gli stessi verranno fatturati volta per volta.

Art. 6 - Garanzie e risoluzione della convenzione

1. Nel caso di colpa grave del Gestore, che abbia prodotto gravi forme di disservizio, il Comune potrà intimare per iscritto di rimediare l'omissione o la negligenza. Se il Gestore trascurerà di adeguarsi entro il termine determinato, il Comune avrà la facoltà di assumere la gestione di quella parte del servizio e/o di completare l'esecuzione delle opere o dei lavori che il Gestore abbia omesso, richiedendo al Gestore il rimborso delle spese sostenute.
2. Il Comune avrà diritto alla revoca della gestione dei servizi e quindi alla rescissione del presente contratto:
 - a) In caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
 - b) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione dei servizi;
 - e) in caso di grave interruzione del servizio;
 - d) In caso di ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione.

Art. 7 - Vigilanza del Comune

1. Il Comune ha facoltà di fare ispezionare da propri Incaricati l'impianto affidato e di verificare il funzionamento dei servizi in relazione alle norme di sicurezza e della buona tecnica.
2. Eventuali deficienze saranno notificate al Gestore, che dovrà provvedere ad eliminarle nel più breve tempo possibile.
3. Il Comune potrà altresì effettuare i controlli e le verifiche tecniche ritenute opportune nel corso della realizzazione dei lavori inerenti i servizi affidati.

Art. 8 - Obbligo della continuità dei servizi

1. L'esecuzione dei servizi non potrà essere interrotta o sospesa, salve comprovate cause di forza maggiore, fermo restando l'impegno del Gestore ad effettuare le possibili operazioni di soccorso.
2. Il Gestore è tuttavia autorizzato a sospendere il servizio per necessità di manutenzione, sicurezza o altre cause eccezionali, dandone tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 9 - Clausola compromissoria

1. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Cremona, Via del Macello, 14, il Comune presso la sede Municipale.
2. Per qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all'esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del futuro contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Cremona.

per il Comune di Crema

per Padania Acque Gestione s.p.a.

.....

.....